



COMUNE DI TURRI

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023
(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre**, del mese di **marzo**, alle ore **19:20** in Turri, presso la sala consiliare del comune, previa notifica di inviti personali avvenuta con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
PICCHEDDA MARTINO	Sindaco	X	
CAU PAOLO	Consigliere	X	
SANNA GIOVANNI	Consigliere		X
CASU VINICIO	Consigliere		X
ACCALAI ROBERTO	Consigliere		X
CASULA GIULIANA	Consigliere	X	
GALITZIA MICHELANGELO	Consigliere	X	
COTZA SIMONE - Consigliere	Consigliere	X	
SERPI CRISTIANO - Consigliere	Consigliere		X
ATZORI MARCO - Consigliere	Consigliere	X	
FIGUS CLAUDIO - Consigliere	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	7
		Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il **SINDACO DOTT. PICCHEDDA MARTINO**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. **FULGHESU Fabio**

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. **PICCHEDDA MARTINO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;

- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:

a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);

b) potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);

c) potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è avvenuto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento all’esercizio 2016 e successivi

- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;

- adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;

- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti

Richiamato in particolare:

- l’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;

- le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamata:

- la deliberazione della G.C. n. 20 del 02.03.2021 “NOTA DI AGG.TO AL DUP 2021-2023 con la quale è stato deliberato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ai fini della presentazione al

Consiglio Comunale, e la successiva deliberazione del C.C. n. 7 in data odierna di approvazione della medesima Nota di aggiornamento;

Visto inoltre l'art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione;

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, con L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali, al 31.01.2021. Successivamente, con decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, si è provveduto a differire ulteriormente tale termine al 31.03.2021, autorizzando l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, T.U.E.L. sino a tale data;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2021-2023, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2021-2023;

Dato atto che, in riferimento alla TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito del riordino dell'intera disciplina e delle deliberazioni n. 443/444 del 31 ottobre 2019 adottate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) nel contesto giuridico e normativo ordinario, si conferma in via provvisoria il regime delle tariffe approvate per il 2020, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI una volta disponibile il nuovo Piano Finanziario;

Ritenuto di confermare provvisoriamente per il 2021, nelle more della predisposizione del piano finanziario, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 5 del 22.03.2019 "Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI 2019 (tassa rifiuti)", che si richiama integralmente, fermo in ogni caso il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006, secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...]In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Rilevato che pertanto, a titolo meramente prudenziale e in attesa delle risultanze del piano finanziario, appare opportuno, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 tenere in considerazione le tariffe relative al 2020;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo l'all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 172 e 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visto l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il superamento, a partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);

- limitatamente agli anni 2016/2019, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)

- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;

- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la legge n. 208/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, prot. n. 1083 del 16.03.2020;

Sentiti gli interventi del sindaco e del responsabile finanziario, che hanno riassunto i principali contenuti del documento contabile, con particolare riferimento agli interventi da realizzare e alle relative poste in bilancio;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Con voti unanimi a favore, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di prendere atto della premessa, confermando provvisoriamente per il 2020, nelle more della predisposizione del piano finanziario, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 5 del 22.03.2019 "Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI 2019 (tassa rifiuti)";

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per l'esercizio 2021 le risultanze finali come da allegati;

Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2021-2023 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione riportante l'esito di cui sopra

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

FIRMATO DIGITALMENTE

PICCHEDDA MARTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

FIRMATO DIGITALMENTE

FULGHESU Fabio

